



COMUNE DI S.TERESA DI RIVA

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

gemellato con Fuveau (Francia)



Ordinanza N.

87

Data di registrazione

14/08/2026

OGGETTO: PROVVEDIMENTO CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA TUTELA DELL'INCOLUMITA' PUBBLICA E DELLA SICUREZZA URBANA. DIVIETO ASSOLUTO DI ACCENSIONE DI FALÒ E DI FUOCHI PIROTECNICI NONCHÉ L'INSTALLAZIONE E L'USO DI ATTENDAMENTI DI QUALSIASI GENERE E DI BARBECUE NEI GIORNI 14/15/16 AGOSTO 2026.

IL SINDACO

VISTA la nota Prot.n. 19941 del 11/08/2026 con la quale la Prefettura di Messina, prevede altresì che, per la ricorrenza del "Ferragosto" dispone annualmente il potenziamento dei servizi di controllo del territorio funzionali ad accrescere la percezione di sicurezza della collettività raccomandando l'attivazione di tutte le iniziative idonee per contrastare l'usuale accensione dei falò sugli arenili;

RITENUTO doveroso, nelle more dell'emanazione delle specifiche direttive prefettizie per l'anno corrente, adottare tempestivamente adeguate misure di prevenzione al fine di garantire la sicurezza della collettività e l'ordine pubblico su tutto il territorio comunale;

CONSIDERATO, altresì, che anche l'eventuale accensione incontrollata e non autorizzata di fuochi pirotecnici e di falò sull'arenile può essere pericoloso per la pubblica incolumità e sicurezza e che l'installazione di tendaggi e ricoveri provvisori risultano essere fonte di assembramenti, schiamazzi notturni e relativa produzione incontrollata di rifiuti;

RAVVISATO che trattasi di fenomeni che determinano problematiche di sicurezza pubblica e privata legate inevitabilmente all'insorgenza di tali comportamenti e che, al fine di garantire un Ferragosto in sicurezza, risulta necessario prevenire situazioni che possano creare danni e pericoli all'incolumità pubblica e al degrado delle spiagge nelle giornate del 14, 15 e 16 agosto 2026;

VISTI in particolare:

- l'art. 659 c.p. "Disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone";
- l'art. 54, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. dispone che "il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana [...]"
- il Decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2008, con il quale è stato definito l'ambito di applicazione e del potere di ordinanza del suddetto articolo 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- la Legge del n. 48 del 18 aprile 2017 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città"; il T.U.L.P.S. ed il relativo regolamento di esecuzione;
- lo Statuto Comunale;

ORDINA

per i motivi indicati in premessa, nelle giornate del 14, 15 e 16 Agosto 2026 sul Lungomare e all'interno delle aree demaniali marittime e in generale su tutto il territorio del Comune di S. Teresa di Riva, il divieto assoluto di accensione di falò e di fuochi pirotecnici nonché l'installazione e l'uso di attendamenti di qualsiasi genere e di barbecue.

DISCIPLINA DELLE SANZIONI

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato e ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove ne ricorrano i presupposti (con particolare riferimento all'art. 650 del Codice Penale per l'inosservanza dei provvedimenti legalmente dati dall'Autorità per ragioni di igiene, sicurezza o ordine pubblico):

AVVISA

La violazione dell'ordinanza prevede sanzioni da € 25,00 a € 500,00 (ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs 267/2000).

Verrà altresì disposto il sequestro amministrativo e la successiva confisca del materiale pirotecnico usato o detenuto illecitamente;

Inoltre, ai sensi dell'art. 703 c.p. verrà punito chi accende i fuochi d'artificio o fa scoppi pericolosi in luoghi abitati senza autorizzazione con l'ammenda fino a 103,00 euro, che sale all'arresto fino a un mese se il fatto avviene in un luogo con concorso di persone.

DISPONE

1. Che il Corpo di Polizia Locale/Municipale del Comune e tutte le Forze dell'Ordine e di Polizia dello Stato presenti sul territorio siano incaricati della vigilanza, della tempestiva contestazione delle violazioni, del controllo e della rigorosa esecuzione della presente Ordinanza.
2. La presente Ordinanza sia resa immediatamente esecutiva mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Online dell'Ente e sul sito internet istituzionale del Comune, nonché mediante affissione negli spazi pubblici e comunicata agli organi di informazione locale per la massima e capillare diffusione.
3. Dispone che copia del presente provvedimento viene trasmessa, per gli adempimenti di rispettiva competenza a:
 - S.E. il Prefetto della Provincia di Messina
 - Questura di Messina;
 - Stazione locale dei Carabinieri;
 - Capitaneria di Porto
 - Autorità del Demanio Marittimo
 - Polizia Metropolitana di Messina
 - Comando del Corpo di Polizia Locale.
4. si prevede che avverso la presente ordinanza possa essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) territorialmente competente entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia nel termine di 120 giorni.

AVVERTE

Il Comando di Polizia Municipale e gli Organi della Forza Pubblica, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, sono incaricati della vigilanza e del controllo sull'osservanza della presente ordinanza.

Il Sindaco

DANILO LO GIUDICE / Intesi Group S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)